



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Regolamento del Sistema dei Servizi Sociali

Approvato con Delibera di Consiglio Unione n. 14 del 23/07/2013

Modificato con Delibera di Consiglio Unione n. 7 del 28/03/2018

PREMESSA

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI

ART. 3 – DESTINATARI

ART. 4 – ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

ART. 5 – PRIORITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

ART. 6 – COMPARTECIPAZIONE

ART. 7 – RECLAMI E RICORSI

ART. 8 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

ART. 9 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

TITOLO II

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI

ART. 10 – SEGRETARIATO SOCIALE

ART. 11 – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

ART. 12 – SERVIZI GENERALI DI PREVENZIONE E INCLUSIONE SOCIALE

- a) – Interventi di sostegno economico
- b) – Interventi e servizi di prevenzione e recupero nell'ambito delle dipendenze
- c) – Interventi di accoglienza e accompagnamento per cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari

ART. 13 – SERVIZI PER FAMIGLIE E MINORI

- a) – Assistenza Domiciliare Educativa
- b) – Incontri protetti
- c) – Affidi
- d) – Inserimento in strutture

ART. 14 – SERVIZI PER DISABILI

- a) – Assistenza Domiciliare Integrata
- b) – Interventi di sostegno economico
- c) – Inserimenti socio – terapeutici
- d) – Centro Diurno per disabili “Casa di Rosa”

ART. 15 – SERVIZI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

- a) – Assistenza Domiciliare
- b) – Inserimento in strutture
- c) – Centro Diurno del Comune di Caprese Michelangelo

ART. 16 – SERVIZI E INTERVENTI DI SUPPORTO

TITOLO III

DISPOSIZIONI ATTUATIVE E NORME FINALI

ART. 17 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 20 – NORMA FINALE

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina i principi generali e le finalità cui si conforma il sistema integrato dei servizi dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana (Unione) articolandolo nelle aree d'intervento; definisce altresì i requisiti generali di accesso e di ammissione alle prestazioni socio-assistenziali nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento.

La competenza dell'Unione in materia di servizi sociali deriva dalla delega conferita alla Comunità Montana Valtiberina (ora Unione) dai Comuni della Valtiberina Toscana, titolari di tali funzioni ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", tramite convenzione valida fino al 31/12/2014.

Per interventi e servizi si intendono tutte le attività relative alla predisposizione e alla erogazione di servizi, gratuiti e parzialmente o completamente a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello esclusivamente sanitario, nonché le funzioni assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Il presente regolamento è emanato:

nello spirito dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli articoli 2, 3, 4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti nei successivi articoli 30, 31, 34 e 38; nel quadro dei compiti previsti dal D.P.R. n. 616/1977, delle funzioni attribuite dal D. Lgs n. 112/1998 e delle attività individuate dalla L. n. 328/2000 e nella LR 41/2005 e s.m.i.; secondo le modalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in ambito sociale e dall'ordinamento degli enti locali; in base ai principi generali dello Statuto dell'Unione; in accordo con quanto stabilito nel protocollo operativo stipulato con il Servizio Sociale Professionale Unico dell'Azienda USL8 Arezzo per l'integrazione gestionale e professionale del servizio sociale.

I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, coperture finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

L'Unione determina, tramite i propri atti e strumenti di programmazione previsti dalla normativa regionale, gli obiettivi di sviluppo dei servizi nella zona, sulla base delle indicazioni del Piano Integrato di Salute, di seguito PIS e del Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale.

Il sistema è fondato sui principi di universalità, sussidiarietà, imparzialità, garanzia dell'uguaglianza, delle pari opportunità rispetto a condizioni sociali e stati di bisogno differenti, valorizzazione della differenza di genere; equità, selettività e non discriminazione. In particolare è garantita la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario. I comportamenti dei soggetti e degli operatori si attengono a tali principi e ad essi si ispirano l'interpretazione e l'applicazione delle norme che regolano la materia.

Per rispondere in modo organico ed efficace ai bisogni complessi e al rapido evolversi dei bisogni dei cittadini le strutture organizzative sono improntate a criteri di flessibilità, semplificazione e trasparenza delle procedure. Esse sono altresì orientate all'integrazione ed all'uniforme trattamento dei cittadini su tutto il territorio di competenza.

Il necessario collegamento delle attività, dei servizi e delle professionalità e competenze deve poter essere agito dai servizi al fine di una presa in carico globale e personalizzata. In tale direzione si ritiene di assumere l'approccio multidimensionale e multiprofessionale come metodo sistematico nella valutazione, presa in carico e accompagnamento del caso.

La progettazione, intesa come modo di operare e insieme di tecniche condivise e uniformi pervade non solo l'organizzazione dei servizi, ma anche il piano di intervento personalizzato sul singolo caso in carico. L'obiettivo finale è quello di programmare politiche, di progettare e organizzare servizi ed interventi che diano la risposta più efficace ed efficiente al bisogno; è quindi fondamentale il ruolo di osservatorio sui bisogni e sulle risorse rivestito da tutti gli operatori del territorio quali sensori socio-territoriali, in grado di individuare e tempestivamente segnalare l'evoluzione dei bisogni e orientare efficacemente la distribuzione delle risorse.

Altrettanto fondamentale è lo sviluppo di cultura e competenza in materia di valutazione, che a partire da attività quasi meccanicistiche di controllo e misurazione, consenta una lettura ed un'analisi dei dati per capire se e come le politiche e gli interventi hanno saputo rispondere ai problemi e realizzare gli obiettivi programmati.

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, secondo i principi di universalità, uguaglianza, non discriminazione e cittadinanza, voluti dalla Costituzione e dalle Leggi dello Stato. In particolare è stato redatto in ottemperanza ed in conformità alla normativa vigente statale e regionale.

ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI

Il sistema dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, prevenendone gli stati di bisogno e promuovendone il benessere psico-fisico, sostenendole nel superamento delle situazioni di difficoltà, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli.

Il sistema favorisce le interazioni tra bisogno sociale, territorio e comunità che lo abita, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale attraverso la prevenzione del disagio, la promozione dell'agio e la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.

In attuazione del principio di sussidiarietà, l'Unione dei Comuni persegue la finalità di realizzare un sistema capace di integrare servizi pubblici, attività del privato sociale, organizzazioni no-profit, società civile, volontariato e famiglie.

ART. 3 – DESTINATARI

Hanno diritto di accedere ai servizi, interventi e prestazioni disciplinati dal presente Regolamento:

- tutti i cittadini residenti nei comuni aderenti all'Unione dei Comuni;
- i cittadini di passaggio sul territorio dei comuni della Valtiberina, bisognosi di interventi non differibili;
- donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;
- stranieri con permesso umanitario di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998;
- stranieri con permesso di soggiorno di cui all'art. 41 dello stesso Decreto Legislativo;
- stranieri assistibili ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 29 del 09 giugno 2009;
- richiedenti asilo e rifugiati di cui al Legge n. 90 del 28 febbraio 1990;
- minori, italiani o stranieri, residenti o non residenti.

Per i minori non residenti sarà cura del servizio sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza al fine di segnalare la situazione e/o concordare un eventuale piano di intervento.

Le persone di passaggio che accedono al servizio sociale, hanno diritto a interventi di prima assistenza e non differibili alle condizioni e con i limiti previsti da normative e regolamenti vigenti e secondo le risorse disponibili. Il servizio sociale da immediata comunicazione al Comune dell'ultima residenza dell'assistito degli interventi attuati al fine del rimborso dei relativi oneri e concorda con esso le modalità di presa in carico definitive.

Le persone abitualmente dimoranti ma non residenti nei comuni della Valtiberina, accedono ai servizi differibili nei limiti delle risorse e dei posti disponibili con compartecipazione totale al costo del servizio fruito.

In presenza di specifico accordo convenzionale con l'Amministrazione del Comune di Pieve Santo Stefano possono usufruire degli interventi e dei servizi tutti i cittadini residenti in detto Comune.

ART. 4 – ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

Per accedere alle prestazioni di servizio sociale professionale e per una valutazione del bisogno, i cittadini possono rivolgersi direttamente alle Assistenti Sociali presenti sul territorio attraverso il servizio segretariato sociale.

La segnalazione del bisogno può pervenire anche da un familiare, dal medico di medicina generale, dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno sulla base del provvedimento di nomina.

Nel caso in cui il servizio risulti a tutela del soggetto interessato è possibile attivare un procedimento d'ufficio.

La segnalazione del bisogno, se non si esaurisce con una immediata prestazione del segretariato sociale, avvia il procedimento di presa in carico del caso. Ne consegue un'istruttoria da parte dell'assistente sociale responsabile, tale da consentire l'analisi dei bisogni e delle risorse, al fine di giungere alla definizione di un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI), in cui vengono definiti, tra l'altro, servizi, prestazioni e interventi da erogare.

Il PAI dovrà essere condiviso con il diretto interessato, i suoi familiari ed eventuali soggetti referenti di altri servizi pubblici o privati in esso coinvolti e successivamente sottoscritto per accettazione pena la sua decadenza.

ART. 5 – PRIORITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

In considerazione della limitatezza delle risorse disponibili, l'accesso prioritario ai servizi e prestazioni è determinato nel rispetto dell'art. 7 comma 6 Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005.

In particolare è data precedenza ai soggetti:

- con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per minore età o per inabilità di ordine fisico e psichico e la cui rete familiare di riferimento sia totalmente assente o inadeguata;
- sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali;
- in condizioni socio-economiche non determinate dalla propria volontà tali da rendere impossibile il soddisfacimento dei bisogni vitali essenziali e indifferibili.

ART. 6 – COMPARTECIPAZIONE

L'accesso ai servizi, interventi e prestazioni in ambito socio-assistenziale è universalistico.

La valutazione della situazione economica non è criterio per l'erogazione dei servizi, ma seleziona l'accesso ai benefici economici quali contributi ed esenzioni totali o parziali dalla compartecipazione al costo degli stessi.

Nel caso in cui il PAI preveda la possibile erogazione di un contributo economico e/o agevolazione tariffaria, la concessione dei medesimi è condizionata dall'esito della valutazione della situazione economica del richiedente.

Tale valutazione è basata, per tutti i servizi e prestazioni oggetto del presente Regolamento, sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) calcolato ai sensi delle vigenti normative statali e regionali.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 accanto all'ISEE, sono previsti ulteriori criteri di selezione dei beneficiari quali i redditi, gli emolumenti e benefici percepiti dall'interessato a qualunque titolo e/o concessi da altre amministrazioni, sia in termini economici che di prestazioni/esenzioni, anche se non soggetti a denuncia a fini fiscali e non considerati nel calcolo dell'ISEE.

Nelle determinazioni attuative di cui al successivo articolo 9, annualmente viene definito l'elenco delle voci da calcolare.

La mancata presentazione dell'ISEE comporta la fruizione del servizio a costo totale.

In caso di servizi socio-assistenziali e sociosanitari rivolti a minori, anche per favorire l'attivazione di interventi imposti dall'autorità giudiziaria, possono essere derogate le regole sulla valutazione economica del nucleo familiare di riferimento.

Nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento dei benefici previsti, verranno richieste informazioni e documentazioni aggiuntive rispetto alla documentazione presentata dall'utente, anche tramite i comandi di Polizia Municipale dei Comuni interessati, le Conservatorie e gli Uffici tributari e finanziari.

Nel caso di documentazioni e dichiarazioni mendaci saranno instaurati procedimenti amministrativi e penali nei confronti dei dichiaranti con perdita dei benefici eventualmente acquisiti e obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.

Il sistema tariffario viene definito all'interno di ogni singola area di intervento, nel rispetto delle norme regionali vigenti e dei principi di equità, proporzionalità e personalizzazione. I livelli di compartecipazione ai costi dei servizi, le soglie di esenzione e l'entità dei contributi economici vengono definiti annualmente nelle determinazioni attuative.

ART. 7 – RECLAMI E RICORSI

Avverso atti o comportamenti che abbiano negato o limitato l'accesso alle prestazioni e/o per qualsiasi violazione di leggi, regolamenti o disciplinari che riguardano l'utilizzo dei servizi stessi, è possibile presentare ricorso in via gerarchica.

I ricorsi/reclami potranno essere presentati dall'utente interessato e/o dalle associazioni di volontariato e tutela degli utenti presenti sul territorio della Valtiberina, nel rispetto delle norme dettate dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni con contestuale delega espressa dell'interessato. Il ricorso/reclamo potrà essere presentato al Dirigente del Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni, in forma scritta, anche tramite raccomandata a/r (in questo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione), entro 30 giorni dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto lesivo. Il Dirigente, previa attività istruttoria, con acquisizione dei documenti e degli accertamenti utili e con possibilità di intervento dei terzi interessati, potrà assumere una delle seguenti decisioni:

- dichiarare inammissibile il ricorso quando vi siano irregolarità nella sua presentazione. Se queste sono sanabili al ricorrente verrà assegnato un termine per la loro regolarizzazione;
- dichiarare improcedibile il ricorso, se le irregolarità suddette non vengano sanate nel termine dato;
- respingere il ricorso, se lo ritiene infondato;
- accogliere il ricorso per incompetenza, annullando l'atto e rimettendo la questione all'organo competente;
- accogliere il ricorso per motivi di legittimità e/o di merito, annullando o riformando l'atto o, in determinati casi, rimettendo la questione all'organo che lo ha emanato.

In ogni caso la decisione dovrà essere assunta, motivata e notificata a tutti i soggetti coinvolti entro 90 giorni dalla proposizione. In caso di silenzio dell'autorità decidente, ovvero se il termine suddetto decorre inutilmente, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato potrà essere esperito il ricorso all'autorità giurisdizionale competente.

ART. 8 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

I cittadini sono tutelati ai sensi del DL n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni relativamente al trattamento dei dati personali, che avviene solo per fini istituzionali e connessi alle necessarie fasi di istruzione e perfezionamento dei procedimenti amministrativi. Per ogni altra utilizzazione deve essere richiesto il consenso dell'interessato.

ART. 9 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

I servizi offerti, i livelli di compartecipazione ai costi dei servizi, l'entità dei contributi economici e la definizione organizzativa delle procedure d'accesso e di controllo vengono definiti annualmente con apposito atto denominato "disposizioni attuative", in coerenza con i principi fissati nel presente Regolamento, con gli atti di programmazione dell'Unione dei Comuni e con le risorse disponibili. I livelli di compartecipazione sono determinati sulla base delle disposizioni regionali, del costo dei servizi, delle risorse disponibili, dei livelli di assistenza e di sostenibilità che si intendono garantire e del programma delle attività. Le disposizioni attuative vengono approvate dagli organi esecutivi dell'Unione dei Comuni che determinano altresì, in sede di approvazione del Bilancio, le risorse complessive da destinare ai singoli interventi. Gli interventi verranno posti in essere fino a concorrenza dell'esaurimento delle risorse rese annualmente disponibili. Nell'ambito dello stesso progetto non possono essere effettuati, per singolo utente, un numero di interventi superiore a due salvo casi eccezionali debitamente supportati da relazione dell'assistente sociale. Nel caso in cui i bisogni superino le risorse annualmente destinate ai singoli interventi, verranno stilate apposite liste d'attesa, secondo l'ordine cronologico di formalizzazione del progetto personalizzato predisposto dall'assistente sociale

TITOLO II

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI

ART. 10 – SEGRETARIATO SOCIALE

Il segretariato sociale rappresenta il primo livello essenziale di assistenza, nonché la sede di primo accesso ed ascolto del cittadino che presenta uno stato di bisogno. Il segretariato è un'attività del servizio sociale professionale volto a fornire notizie sulle risorse locali e sulle prassi per accedervi, in modo da offrire un aiuto per la corretta utilizzazione dei servizi sociali. Esso fornisce le seguenti prestazioni:

- ascolto;
- informazioni sulle risorse del territorio, sui servizi, sugli enti, e i relativi requisiti, modalità e prassi per accedervi;
- consulenza;
- prima valutazione del bisogno del cittadino finalizzata all'invio al servizio di competenza o alla presa in carico.

L'obiettivo del segretariato sociale è quello di garantire l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi dei soggetti della rete. Esso viene fornito gratuitamente a tutti i cittadini.

ART. 11 – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Gli interventi di servizio sociale professionale sono riconducibili alle attività svolte dall'assistente sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di

disagio anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo settore e migliorando il tessuto sociale e relazionale della comunità.

L'attività di servizio sociale professionale si concretizza attraverso la predisposizione, insieme all'utente, di un progetto personalizzato articolato in azioni ed interventi di valutazione, accompagnamento, consulenza e sostegno per affrontare eventi e condizioni critiche, causa di disagio ed emarginazione sociale. Comprende inoltre le attività di tutela dei diritti degli utenti in particolare delle fasce più deboli.

ART. 12 – SERVIZI GENERALI DI PREVENZIONE E INCLUSIONE SOCIALE

I servizi dell'area di prevenzione e inclusione sociale si propongono di assicurare e concorrere a migliorare le condizioni di vita di adulti fragili residenti attraverso l'integrazione fra servizi e l'attuazione di un approccio globale che veda coinvolte diverse professionalità. Obiettivi principali sono:

- la promozione di una comunità inclusiva, integrata e accogliente;
- la facilitazione dell'accesso all'utenza;
- il coordinamento efficace e funzionale dell'erogazione delle prestazioni.

L'intervento assicurato dagli operatori si concretizza anche in azioni di natura preventiva, mirate ad attivare, sostenere e riabilitare le competenze della persona al fine di permettere lo sviluppo del benessere e dell'autonomia per il superamento delle difficoltà e delle condizioni di disagio e/o devianza e di assicurare un miglior livello di vita sul piano fisico ed emozionale.

Afferiscono a questa area di utenza i cittadini residenti nell'ambito dell'Unione di età compresa fra i 18 e 64 anni che, per ragioni sociali, economiche e culturali, di stili di vita e condizioni di salute, sono da considerare a rischio di emarginazione o emarginati per i quali è necessario attivare progetti personalizzati finalizzati a contrastare l'esclusione e favorire il reinserimento nel tessuto sociale. In particolare rientrano in quest'area gli interventi e servizi:

- di sostegno economico;
- di prevenzione e recupero delle dipendenze;
- di accoglienza e accompagnamento per cittadini stranieri ed extracomunitari.

a) – Interventi di sostegno economico

Gli interventi di sostegno economico si prefigurano come strumenti orientati ad attività di prevenzione, protezione e promozione nei confronti di cittadini e/o nuclei in situazioni di disagio.

Il contributo economico è una prestazione finanziaria con carattere di temporaneità atta a concorrere all'autonomia della persona e/o far fronte a situazioni di emergenza. Tali interventi sono legati alla definizione di un progetto personalizzato redatto dall'assistente sociale che ne individua obiettivi, entità, modalità di erogazione, durata, tempi di verifica e indicatori di risultato. La partecipazione attiva e responsabile del cittadino si attua attraverso l'assunzione di un impegno condiviso che viene formalizzato nel progetto attraverso una sottoscrizione fra le parti. Il servizio, in caso di inadempimento da parte della persona all'impegno preso, può, previa valutazione dei motivi, interrompere l'erogazione dell'intervento individuando percorsi a questo alternativi. I contributi possono essere reiterati quando le precarie condizioni socio-economiche della persona, che rendono impossibile il soddisfacimento dei bisogni primari, risultino inalterate e/o aggravate per cause non imputabili alla volontà del soggetto.

Il contributo economico in genere consiste in una somma di denaro a fondo perduto; tuttavia la necessaria personalizzazione degli interventi può consentire all'assistente sociale responsabile del caso, d'intesa con la persona, di definire nel progetto personalizzato una modalità diversa. In particolare possono essere erogati buoni per l'acquisto di beni e servizi.

b) – Interventi e servizi di prevenzione e recupero nell’ambito delle dipendenze

L’attività promossa nell’ambito delle dipendenze è svolta, dall’Unione dei Comuni, in collaborazione con il Ser.T. dell’AUSL n.8 Zona Distretto Valtiberina, soggetto titolare degli interventi di prevenzione e recupero. Destinatari degli interventi di prevenzione sono i giovani residenti nel territorio dell’Unione nei confronti dei quali viene svolta attività di sensibilizzazione nei luoghi di divertimento e aggregazione rispetto ai rischi correlati all’uso di sostanze psicotrope legali e/o illegali.

Per interventi di recupero si intendono programmi di inserimento socio-riabilitativo in ambiente lavorativo a favore di utenti in trattamento presso il Ser.T. attivati a seguito di specifico progetto terapeutico predisposto dall’assistente sociale. L’inserimento viene attivato e regolato con apposita convenzione stipulata fra l’Unione dei Comuni e l’Ente di zona e/o azienda pubblica/privata del territorio partner dell’inserimento stesso. L’Unione dei Comuni provvede ad attivare la copertura assicurativa I.N.A.I.L. e di responsabilità civile nei confronti di terzi.

Le risorse destinate ai suddetti interventi sono annualmente quantificate nelle disposizioni attuative al presente Regolamento.

c) – Interventi di accoglienza e accompagnamento per cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari

L’Unione dei Comuni, in quanto soggetto titolare degli interventi atti a favorire l’integrazione di stranieri comunitari e non nel tessuto socio-economico e culturale della Valtiberina Toscana, attiva un centro per l’integrazione di immigrati ed emarginati. Il centro assicura servizi di prima accoglienza e informazione, realizza una rete di rapporti e collaborazioni con soggetti istituzionali e privati che operano e collaborano nel settore dell’immigrazione e dell’integrazione sociale, promuove su richiesta delle assistenti sociali, servizi di mediazione culturale, realizza incontri formativi in materia socio assistenziale. Le modalità di gestione del Centro e le risorse ad esso destinate, saranno determinate mediante le disposizioni attuative al presente Regolamento. Il Centro avrà sede nel territorio del comune di Sansepolcro.

ART. 13 – SERVIZI PER FAMIGLIE E MINORI

I servizi per famiglie e minori si propongono di assicurare e concorrere a migliorare la tutela dei minori residenti e dimoranti, attraverso l’integrazione fra servizi e l’attuazione di un approccio globale che veda coinvolte le diverse professionalità. Obiettivi principali sono:

- la promozione e la cultura specialistica sulla tematica della tutela minorile;
- la facilitazione dell’accesso all’utenza;
- il coordinamento efficace e funzionale dell’erogazione delle prestazioni.

L’intervento assicurato dagli operatori si concretizza anche in azioni di natura preventiva, mirate ad attivare, sostenere e riabilitare le competenze del nucleo familiare al fine di permettere lo sviluppo del benessere e dell’autonomia per il superamento delle difficoltà e delle condizioni di disagio e/o devianza.

Sono destinatari dei servizi i minori e nuclei familiari le cui problematiche prevalenti sono riferite a:

- tutela minorile;
- interventi educativi cui possono essere connessi interventi economici finalizzati alla cura, all’assistenza e al sostegno del minore.

a) – Assistenza Domiciliare Educativa

Il servizio di assistenza educativa domiciliare è rivolto a nuclei familiari con minori. Si tratta di prestazioni di natura socio-assistenziale ed educativa che vengono assicurate al domicilio di famiglie in situazione di

disagio socio-relazionale dove sono presenti uno o più minori a rischio di devianza sociale e/o psicopatologica.

Tali prestazioni perseguono obiettivi sia di prevenzione che di sostegno diretto al minore e alla famiglia al fine di salvaguardare la qualità del rapporto tra genitori e figli con l'obiettivo di rafforzare il legame tra le figure parentali a supporto delle funzioni genitoriali. È quindi un intervento mirato al minore e al suo nucleo familiare, inteso non come unità isolata, ma come insieme di soggetti appartenenti a sistemi di relazione. In considerazione di ciò si caratterizza come intervento di rete volto a:

- riattivare la comunicazione e le relazioni interpersonali;
- facilitare il riconoscimento dei bisogni/problemi dei minori da parte dei familiari;
- prevenire il ricorso all'istituzionalizzazione e/o facilitare il rientro dei minori in famiglia.

Il sostegno educativo si esplica mediante l'intervento a domicilio di un educatore professionale il quale, nell'ambito del Progetto educativo Individuale assicura le seguenti prestazioni:

- interventi di supporto alla famiglia nei suoi compiti educativi e di cura;
- interventi rivolti direttamente al minore con l'obiettivo di favorire lo sviluppo personale, i rapporti familiari e sociali;
- attività finalizzate all'acquisizione dell'autonomia nella cura della persona;
- attività volte a favorire un corretto inserimento sociale;
- accompagnamento a centri di terapia, culturali, sedi sportive e formative.

Il servizio di assistenza educativa domiciliare viene erogato a titolo gratuito a quegli utenti presi in carico dal servizio sociale su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Il servizio viene altresì erogato a titolo gratuito per le prestazioni effettuate all'interno degli Istituti scolastici quando necessario a garantire il diritto allo studio.

b) – Incontri protetti

Si attivano su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e su segnalazione scritta del servizio sociale; si collocano all'interno di un progetto individualizzato e, in alcuni casi, è prevista la collaborazione dei servizi consultoriali. Qualora le segnalazioni superino le disponibilità verrà redatta una lista di attesa.

c) – Affidi

Nell'ambito della tutela dei minori e del sostegno alle responsabilità familiari l'affido familiare garantisce ai bambini ed ai ragazzi che si trovano momentaneamente in una situazione familiare pregiudizievole, l'accoglienza e la cura presso una famiglia affidataria. Le forme di affido sono disciplinate dalla Legge n. 184 del 04 maggio 1983 e successive modificazioni e integrazioni. L'affidamento familiare si caratterizza come intervento di tutela del minore che si attiva, su segnalazione del servizio sociale, a seguito di un provvedimento amministrativo dell'Autorità Giudiziaria in caso di procedura giudiziale, o di un decreto del Giudice Tutelare, in caso di affidamento consensuale.

L'affidamento familiare si differenzia per tipologia di nucleo familiare affidatario (affidamento a parenti e affidamento a nucleo esterno) e per tipologia temporale (affidamento a tempo pieno e affidamento part-time). La durata dell'intervento di affidamento familiare è definita nel PAI ed è soggetta a revisione e verifica periodica. La durata non può comunque superare il termine massimo consentito dalla Legge n. 149 del 28 marzo 2001 pari ad anni due. Proroghe ulteriori sono subordinate alla valutazione dell'autorità giudiziaria. Allo scopo di potenziare l'istituto dell'affido è prevista l'erogazione a favore della famiglia affidataria di un contributo mensile determinato in base alla vigente normativa e annualmente quantificato nelle disposizioni attuative.

d) – Inserimenti in strutture

In presenza di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, in casi di urgenza e in via provvisoria in attesa di ratifica da parte del Tribunale, secondo quanto disposto dall'art. 403 del Codice Civile, possono essere previsti inserimenti in struttura residenziale. I provvedimenti di cui sopra sono emanati a seguito di segnalazione del servizio sociale che inoltra all'autorità competente la valutazione professionale, il progetto educativo con l'indicazione del percorso e dell'obiettivo del progetto. L'intervento dell'assistente sociale è previsto a seguito di segnalazione di organismi quali la scuola e le Forze dell'Ordine, o di altri soggetti (famiglia stessa, pediatra, altri operatori socio - sanitari pubblici o privati, ecc.). L'accesso alla struttura è di norma subordinato alla presentazione di approfondita e analitica relazione sul caso redatta dall'assistente sociale ed integrata, se possibile, da contributi di ulteriori figure professionali operanti nei servizi socio-sanitari. Nei casi in cui ne ravvisi l'opportunità, l'assistente sociale può segnalare all'Autorità Giudiziaria la necessità o possibilità che la famiglia compartecipi alle spese di ricovero.

ART. 14 – SERVIZI PER DISABILI

I servizi afferenti all'area disabili concorrono al miglioramento della qualità della vita degli utenti, ne favoriscono l'integrazione, la socializzazione e la possibile autonomia. Ne possono usufruire i cittadini di età compresa tra 0 e 64 anni individuati a norma della Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 158 del 18 marzo 1992 e s.m.i., per i quali è stata accertata la grave limitazione dell'autonomia personale ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 05 febbraio 1992 e destinatari di un PARG (Piano Abilitativo o Riabilitativo Globale) formulato da GOM (Gruppo Operativo Multidisciplinare) e GOIF (Gruppo Operativo Interdisciplinare Funzionale). Gli interventi sono finalizzati al superamento di difficoltà connesse allo svolgimento degli atti fondamentali della vita quotidiana e a favorire processi di autonomia e integrazione sociale.

L'Unione dei Comuni determina annualmente, con le disposizioni attuative, l'ammontare delle risorse destinate ai singoli interventi distinti come segue:

a) – Assistenza Domiciliare Integrata

L'intervento, che ha come obiettivo principale quello di contrastare l'istituzionalizzazione e l'emarginazione del soggetto disabile, viene disposto dall'assistente sociale nell'ambito di un PARG nel quale vengono individuati i tempi e i modi di erogazione del servizio nonché i momenti di verifica dello stesso. L'erogazione del servizio è subordinata alla presentazione dell'ISEE e quantificata secondo i parametri determinati nelle disposizioni attuative al presente Regolamento.

b) – Interventi di sostegno economico

Gli interventi di sostegno economico si prefigurano come uno degli strumenti professionali del servizio sociale orientato alle attività di prevenzione e protezione. Tali interventi, volti a superare situazioni di bisogno e a stimolare nel richiedente la capacità di crescita nella risoluzione dei propri problemi, sono legati alla definizione di un preciso PARG. Il ricorso a tali prestazioni deve essere limitato alle situazioni in cui non sia possibile, o risulti inappropriata, l'attivazione di altri interventi.

Il contributo economico consiste nell'erogazione di una somma di denaro a fondo perduto, tuttavia la necessaria personalizzazione degli interventi potrà consentire al responsabile del caso, d'intesa con l'utente, di definire nel PARG una modalità diversa e più flessibile. Si potranno, ad esempio, erogare buoni per l'acquisto di beni o servizi, oppure individuare il contributo quale anticipazione a titolo di prestito

sull'onore, definendo nel PARG il relativo piano di rientro. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente ai servizi sociali l'eventuale variazione della situazione economica ai fini della ridefinizione del contributo.

Le tipologie di intervento economico sono le seguenti:

- Contributi economici di aiuto alla persona – una tantum che consistono in sussidi necessari al superamento di situazioni di emergenza eccezionali.
- Contributi economici di aiuto alla persona – sussidio mensile, finalizzati al mantenimento della persona fragile nel proprio contesto di vita. Vengono erogati in più soluzioni e la durata è strettamente connessa agli obiettivi e ai tempi previsti dal PARG.

Entrambi gli interventi vengono disposti dall'assistente sociale che per l'erogazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: situazione familiare, gravità della condizione socio-assistenziale, situazione economica come determinata nelle disposizioni attuative.

c) – Inserimenti socio - terapeutici

L'intervento prevede l'inserimento lavorativo, a scopo terapeutico abilitativo, di soggetti disabili presso imprese, cooperative, associazioni o altro. Viene effettuato su progettazione individualizzata da parte del servizio sociale professionale. L'inserimento viene attivato e regolato con apposita convenzione stipulata fra l'Unione dei Comuni e l'Ente di zona e/o azienda pubblica/privata del territorio partner dell'inserimento stesso. L'Unione dei Comuni provvede ad attivare la copertura assicurativa I.N.A.I.L. Il programma individualizzato può prevedere anche l'erogazione di un incentivo monetario per l'impegno della persona indipendentemente dalle sue condizioni economiche. L'ammontare massimo di detto incentivo è determinato annualmente nelle disposizioni attuative.

d) – Centro Diurno per disabili "Casa di Rosa"

Il Centro diurno ospita soggetti disabili oltre l'età scolare. Presso il Centro vengono attivati interventi tesi a potenziare o mantenere l'autonomia personale degli utenti, a favorire la socializzazione e l'integrazione e a sostenere la famiglia al fine di mantenere il disabile nel proprio contesto di vita.

Gli inserimenti sono attivati secondo le disposizioni previste nel vigente regolamento che disciplina il funzionamento della struttura.

Gli utenti sono tenuti al pagamento del costo dei pasti effettivamente consumati presso il Centro e alla corresponsione di un contributo alle spese di trasporto determinato annualmente con le disposizioni attuative. È fatta salva la possibilità per l'assistente sociale di esentare il soggetto dal pagamento per giustificati motivi da dichiarare tramite apposita dettagliata relazione.

La mancata, ripetuta solvenza del pagamento di quanto sopra sarà motivo per la sospensione del servizio.

ART. 15 – SERVIZI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

I servizi afferenti all'area anziani autosufficienti sono diretti a persone e a nuclei familiari in particolari situazioni di disagio fisico, psichico ed economico o in condizioni di fragilità, per garantire il soddisfacimento delle loro necessità personali.

L'Unione dei Comuni determina annualmente, con le disposizioni attuative, l'ammontare delle risorse destinate ai singoli interventi distinti come segue:

a) – Assistenza Domiciliare

Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza della persona nel proprio domicilio, il benessere e la salute complessiva dell'intero nucleo familiare garantendo il soddisfacimento di esigenze personali, domestiche,

relazionali, alle persone in temporaneo o permanente stato di fragilità e di emarginazione. Le prestazioni offerte dai servizi domiciliari sono le seguenti:

- interventi di aiuto diretto alla persona;
- cura e governo della casa;
- supporto alla persona, controllo sulla situazione personale e familiare;
- aiuto nel favorire l'autonomia e la socializzazione.

L'erogazione del servizio è subordinata alla definizione del PAI, deve essere considerata temporanea e sottoposta a verifiche, secondo tempi e modalità previste nel progetto sottoscritto dall'utente.

Nel caso in cui non ci siano risorse sufficienti per una attivazione immediata del servizio, l'utente sarà inserito in una graduatoria.

b) – Inserimento in strutture

Gli anziani fragili, soli, in condizioni di disagio socio-familiare o a rischio di emarginazione comunque autosufficienti possono essere inseriti nelle strutture semiresidenziali e/o residenziali presenti nel territorio comprensoriale, in possesso dei requisiti ed autorizzazioni previste dalla vigente normativa e titolari di convenzione con l'Azienda USL 8 Arezzo. Gli interventi sono disposti dall'assistente sociale e definiti mediante il PAI. L'assistente sociale, sulla base delle determinazioni assunte nelle disposizioni attuative, definisce la quota di compartecipazione alla retta e istruisce le pratiche fino all'inserimento dell'anziano nella struttura.

L'inserimento presso le strutture semiresidenziali viene effettuato al fine di prevenire il ricorso all'istituzionalizzazione. Presso i Centri Diurni della Zona vengono offerti servizi di socializzazione, di sostegno alla cura personale e al mantenimento dell'autonomia. Oltre alla quota di compartecipazione alla retta determinata come sopra, sono a carico del soggetto le spese inerenti il pasto e il trasporto presso il Centro Diurno.

L'inserimento presso le strutture residenziali viene effettuato in favore di anziani con forte rischio di emarginazione ed esclusione sociale e con scarse capacità di cura della propria abitazione e della propria persona per i quali, pertanto, il servizio sociale ha accertato l'impossibilità di permanere al proprio domicilio. L'inserimento può avere carattere di temporaneità, atta a contribuire all'autonomia della persona e/o a far fronte a situazioni di emergenza, oppure carattere permanente. Al momento dell'ingresso l'utente o un suo familiare o altra persona di riferimento sottoscrive formalmente l'impegno al pagamento della retta sociale della struttura. Non esiste soglia di esenzione totale per l'assistito, che viene preso interamente in carico in quanto la struttura residenziale assolve a tutti i compiti di mantenimento e cura. È fatta comunque salva una quota mensile minima per le minute spese personali del ricoverato, nella misura definita a livello regionale. Nel caso in cui la compartecipazione del ricoverato non copra l'intera retta sociale, l'Unione dei Comuni provvederà nei modi definiti nelle disposizioni attuative.

c) – Centro Diurno del Comune di Caprese Michelangelo

Il Centro Diurno è un servizio organizzato per rispondere a bisogni assistenziali per soggetti con limitata autonomia. Nel Centro Diurno vengono erogate prestazioni di carattere sociale e sanitario e sono attivati i servizi e le attività destinate a soddisfare i bisogni fondamentali delle persone comprese attività socio-culturali.

Gli inserimenti sono attivati secondo le disposizioni previste nel vigente regolamento che disciplina il funzionamento della struttura.

Gli utenti sono tenuti al pagamento del costo dei pasti effettivamente consumati presso il Centro e alla corresponsione di un contributo alle spese di trasporto determinato annualmente con le disposizioni attuative.

ART. 16 – SERVIZI E INTERVENTI DI SUPPORTO

Sulla base di specifiche progettualità finanziate tramite bandi europei, nazionali, regionali e/o provinciali possono essere attivati servizi e interventi di supporto ai cittadini residenti nella Zona Valtiberina. Per detti interventi saranno definiti, mediante appositi regolamenti attuativi, modalità di promozione delle iniziative e criteri di accesso.

Il servizio del Microcredito e i contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche sono configurabili fra gli interventi con carattere di continuità e pertanto già disciplinati da appositi Regolamenti.

Su richiesta dei Comuni del territorio e previa acquisizione di specifiche risorse, potranno essere attivate iniziative di natura socio – ricreativa in favore della popolazione anziana residente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ATTUATIVE E NORME FINALI

ART. 17 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Nelle disposizioni attuative come richiamate all'art. 9 del presente Regolamento, la Giunta definisce annualmente le modalità di divulgazione e comunicazione sui servizi prevedendo l'efficace coordinamento di tutte le realtà pubbliche e private che istituzionalmente garantiscono attività di segretariato sociale e assistenza ai cittadini.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore dopo l'approvazione da parte della Giunta in attesa dell'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni, dei Consigli Comunali associati entro 180 giorni pena la decadenza.

ART. 19 – NORMA FINALE

Sulla base della valutazione dell'applicazione del presente Regolamento e degli eventuali interventi normativi regionali in materia, l'Unione dei Comuni provvede alla sua revisione periodica.